



# Wortprotokoll

der 191. Sitzung vom 21. Juni 1978

# Resoconto integrale

della seduta n. 191 del 21 giugno 1978

VII. Legislatur  
VII Legislatura  
1973 - 1978



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE  
SÜDTIROLER LANDTAG

SEDUTA 191. SITZUNG  
21.6.1978

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale n. 282/78: "Ser-  
vizi socio-sanitari per la maternità e  
l'infanzia". . . . . pag. 3

Landesgesetzentwurf Nr. 282/78: "Soziale Ge-  
sundheitsdienste für Mutter und Kind". .  
. . . . . Seite 3

Disegno di legge provinciale n. 260/78/bis:  
"Disciplina della fecondazione artificia-  
le degli animali". . . . . pag. 16

Landesgesetzentwurf Nr. 260/78/bis: "Regelung  
der künstlichen Besamung der Tiere". . .  
. . . . . Seite 16

Nomina dei revisori dei conti dell'ospedale  
regionale di Bolzano per l'anno finanzia-  
rio 1977". . . . . pag. 20

Ernennung der Rechnungsrevisoren für das Jahr  
1977 für das Regionalkrankenhaus Bozen. .  
. . . . . Seite 20

Nomina dei membri del Consiglio di amministra-  
zione allargato dell'ospedale regionale  
di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della  
legge regionale n. 10 del 31.10.1969. . .  
. . . . . pag. 22

Ernennung der Mitglieder des erweiterten Ver-  
waltungsrates des Regionalkrankenhauses  
Bozen, im Sinne des Art. 10 des Regional-  
gesetzes Nr. 10 vom 31.10.1969. .Seite 22

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. DECIO MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.55 UHR  
(Appello nominale - Namensaufruf)

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Prego dare lettura del verbale della precedente seduta.

**KIEM (Sekretär - SVP):** (Verliest das Sitzungsprotokoll - legge il processo verbale)

**PRESIDENTE:** Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

Continuiamo con la trattazione del punto 4) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 282/78: **"Servizi socio-sanitari per la maternità e l'infanzia"**."

Punkt 4 der Tagesordnung: "Landesgesetzentwurf Nr. 282/78: **"Soziale Gesundheitsdienste für Mutter und Kind"**."

Abbiamo finito la discussione generale e votato il passaggio alla discussione articolata. Leggo pertanto l'art. 1.

#### TITOLO I

#### SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA MATERNA E INFANTILE

##### Art. 1

E' istituito il servizio di medicina preventiva materna e infantile della provincia di Bolzano, indicato nelle successive disposizioni semplicemente con il termine di servizio.

Obiettivi primari del servizio sono la tutela della maternità e della prima infanzia con interventi di prevenzione sanitaria.

Le relative strutture sanitarie a livello operativo comprendono, in primo luogo, i consultori ostetrico-ginecologici, i consultori pediatrici, i servizi audiofonologici e i servizi ortottici.

Il servizio comprende anche i servizi di medicina preventiva materna e infantile, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, funzionanti alla data del 31 dicembre 1975.

Tutte le prestazioni dei consultori e dei servizi di cui al terzo comma sono gratuite.

Possono fruire del servizio tutti i cittadini italiani e cittadini stranieri che dimorino sul territorio della provincia di Bolzano.

In sede di attuazione della riforma sanitaria, l'attività del presente servizio dovrà essere integrata nelle strutture delle unità sanitarie locali.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 2

I consultori ostetrico-ginecologici provvedono direttamente o in collaborazione con altre istituzioni sanitarie specializzate alla tutela della salute della donna.

Svolgono, in particolare, le seguenti attività:

- a) assistenza medica alla giovane durante la pubertà;
- b) consulenza eugenica di base;
- c) consulenza relativa ai problemi della sterilità;
- d) assistenza medica alla gravidanza in tutte le sue fasi, in particolare ricerca, prevenzione ed eliminazione dei fattori di rischio per la salute della madre e del bambino;
- e) educazione della donna all'attesa osservazione di se stessa, allo scopo di prevenire o riconoscere in tempo qualsiasi alterazioni della sfera genitale femminile.

Nei consultori ostetrico-ginecologici non possono essere effettuati interventi operatori.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo, firmato dal consigliere Jenny, che dice: "Aggiungere la lettera f) informazioni sulle norme legislative, che disciplinano l'interruzione della gravidanza".

La parola al consigliere Jenny per l'illustrazione dell'emendamento.

**JENNY (SFP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Per quanto riguarda la mia parte, ed è una dichiarazione di voto che faccio su questo emendamento, prescindendo dalla questione aborto, non aborto, perchè qui non mi pare il caso di fare questa discussione ed io avrei le mie personali riserve da fare in materia, ritengo che il punto f) suggerito da Jenny, sia più che ragionevole, più che razionale. Infatti, che i consultori ostetrico-ginecologici, che si istituiscono attraverso questa legge, forniscano informazioni su di una legge di carattere nazionale, che opera quindi dalla Sicilia al Brennero, mi pare oltremodo logico e sensato. Dichiaro fin d'ora che voterò questo emendamento.

Ha chiesto la parola il consigliere Mitolo.

**MITOLO (MSI-DN):** Signor Presidente, prendo la parola brevemente per rilevare come si faccia un po' di confusione. L'emendamento del dottor Jenny parla esclusivamente di informazioni sulle norme legislative che disciplinano l'interruzione della gravidanza. Penso che sia chiaro di per sè che se è un consultorio quello che stiamo istituendo, è anche logico che la sua funzione sia proprio quella di informare. Non trovo quindi niente di strano, anzi mi sembra logico che su un problema così importante che ha impegnato e che impegna certamente la popolazione, com'è quello dell'interruzione della gravidanza debba esserci l'informazione esatta su tutta la legislazione. Quindi, mi sento di votare l'emendamento proposto dal dottor Jenny.

**NICOLODI (PSI):** Il gruppo socialista vota a favore dell'emendamento proposto dal collega Jenny, perchè così come è stato formulato non è una propaganda pro-aborto; è un'informazione giusta e necessaria per la popolazione. E' giusto dire che esistono determinate disposizioni legislative, ma anche una informazione ed una educazione che quando non è necessaria non si deve fare. Quindi, l'informazione su determinate disposizioni legislative non è una indicazione o un incentivo a farlo, anzi, l'informazione deve essere un incentivo a non farlo, ma anche ad evitare che si ricorra ad interruzioni di gravidanza clandestinamente, come purtroppo è avvenuto fino ad ora. Ecco, per queste ragioni votiamo a favore dell'emendamento.

**PRESIDENTE:** Pongo ora in votazione il primo emendamento aggiuntivo della lettera f), presentato dal consigliere Jenny: respinto con 6 voti a favore, 9 contrari e 3 astensioni.

C'è ora un secondo emendamento, firmato sempre dal consigliere Jenny, che dice: "Stralciare il punto b) dell'art. 2".

La parola al consigliere Jenny per l'illustrazione.

**JENNY (SFP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Per quanto mi riguarda debbo dire, visto che ho votato l'emendamento precedente, che anche se il ragionamento del collega Jenny è logico, è anche provocatorio. Infatti, lui dice che se non è stato accettato quanto proposto nel primo emendamento, legittimamente e di conseguenza dovrebbe sparire il punto b). Non ho niente da dire su questa logica, ma dico meglio poco che niente. Ero d'accordo che si aggiungesse il punto f), ma mantengo anche il punto b) che quanto meno mi dà una certa garanzia di informazione specifica.

Pongo in votazione l'emendamento che propone lo stralcio del punto b) dell'art. 2: respinto con 5 voti a favore, 15 contrari e due astensioni.

C'è un terzo emendamento, sempre presentato al consigliere Jenny, che dice: "Aggiungere al punto c), dopo le parole: "della sterilità, le parole: "e dell'informazione sessuale".

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione il terzo emendamento presentato dal consigliere Jenny: approvato a maggioranza con un'astensione.

Pongo ora in votazione l'art. 2, così emendato: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 3

Ai consultori pediatrici possono accedere i bambini dalla nascita fino all'inserimento nella scuola materna.

Nelle zone sprovviste delle strutture di medicina scolastica o prive di scuola materna, l'assistenza ai bambini nei consultori pediatrici può essere protratta fino al sesto anno di età e in casi particolari anche oltre.

L'attività di medicina preventiva nei consultori pediatrici si svolge principalmente nei seguenti campi:

- a) controllo della crescita e dell'alimentazione;
- b) controllo dello sviluppo psico-motorio;
- c) controllo delle funzioni degli organi di senso e dello sviluppo del linguaggio;
- d) reperimento precoce di bambini da ritardi o da anomalie di sviluppo a carico del sistema nervoso centrale e degli organi di senso o da malattie dismetaboliche e avviamento ai centri di diagnosi e riabilitazione specializzati;
- e) educazione sanitaria delle madri, educazione all'osservazione attenta del bambino.

Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

#### Art. 4

I consultori ostetrico-ginecologici e pediatrici vengono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale.

E' prevista l'istituzione di uno o più consultori in tutti i comuni della provincia.

I consultori devono essere ubicati in idonei locali messi a disposizione dai comuni, nei cui territori i consultori stessi sono istituiti. Comuni limitrofi possono anche costituirsi in consorzio ai fini della messa a disposizione dei locali per l'istituzione di un consultorio comune.

Il consultorio ostetrico-ginecologico e il consultorio pediatrico possono essere ubicati nella stessa sede.

I consultori funzionano in giorni e ore determinati dall'Assessorato provinciale competente, dopo aver sentito il parere dei sindaci dei comuni

interessati e tenendo conto della densità e delle esigenze della popolazione servita.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

#### Art. 5

Sono a carico della Provincia tutte le spese relative a stipendi, compensi e rimborsi delle spese di viaggio e missioni al personale addetto. Sono altresì a carico della Provincia le spese inerenti all'acquisto e manutenzione dell'arredamento e dello strumentario medico, le spese per le manutenzioni ordinarie strettamente connesse ai locali utilizzati, le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria, del materiale per pulizia, della documentazione sanitaria, quelle per l'installazione e l'uso di telefoni e tutte le altre spese necessarie per il regolare funzionamento dei consultori e per le attività connesse.

I comuni devono provvedere alle manutenzioni straordinarie, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché alle pulizie dei locali e della biancheria d'uso; queste ultime due spese vengono rimborsate dalla Provincia.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 6

Per il riconoscimento precoce di turbe dell'udito, del linguaggio e della vista nella prima infanzia vengono istituiti, con deliberazione della Giunta provinciale, servizi audiofonologici e ortottici.

Possono anche essere istituiti servizi di altre specialità ove se ne ravvisi la necessità.

I servizi di cui ai commi precedenti possono essere svolti in sedi già adibite a consultorio pediatrico e ostetrico-ginecologico. In tal caso la Provincia rimborsa ai comuni, oltre alle spese di pulizia dei locali e della biancheria d'uso, anche la quota relativa ai suddetti servizi delle altre spese previste al secondo comma del precedente art. 5, con l'esclusione delle spese per manutenzioni straordinarie.

Gli stessi servizi possono essere svolti anche in sedi di proprietà della Provincia o in sedi affittate dalla Provincia. In tal caso tutti gli oneri previsti dal precedente art. 5 sono a carico della Provincia.

Per il riconoscimento precoce dei fattori genetici, che possono provocare minorazioni fisiche o psichiche, viene istituito con deliberazione della Giunta provinciale in collaborazione con centri specializzati, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni, un servizio di consultazione genetica. Le relative spese sono a carico della Provincia.

Chi chiede la parola sull'art. 6? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7

Il servizio organizza nell'ambito della provincia, possibilmente con la collaborazione di ostetriche, corsi di preparazione psico-fisica al parto e puericultura pratica e svolge una capillare attività di educazione sanitaria materno-infantile.

Il servizio organizza, inoltre, corsi di aggiornamento per il personale, convegni e incontri di studio sulle materie che interessano la medicina preventiva materna e infantile.

Con deliberazione della Giunta provinciale verranno fissati i programmi e i periodi di svolgimento delle attività di cui ai precedenti due commi e verranno fissati i compensi da corrispondere agli operatori non dipendenti della Provincia e ai relatori.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 8

Per l'espletamento delle funzioni inerenti al servizio è istituito, con effetto dall'1 gennaio 1976, il ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile con la dotazione organica per la carriera direttiva e di concetto indicata nella tabella annessa alla presente legge.

I posti previsti dalla tabella organica di cui al precedente comma vengono coperti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti e mediante l'inquadramento del personale della soppressa O.N.M.I. trasferito alla Provincia ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Per l'accesso alle singole carriere e ai singoli posti previsti dalla tabella organica di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti titoli:

- 1) direttore sanitario: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio professionale, diploma di specializzazione in pediatria e anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;
- 2) assistenti sanitari: certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e diploma professionale di assistente sanitario;
- 3) tecnici paramedici: diploma di audiometria, logopedia, ortottica, o fisioterapia. Tre dei nove posti indicati nella tabella organica sono riservati ad audiometristi o logopedisti, tre ad ortottisti e tre a fisioterapisti.

Allo scopo di assicurare la continuità e l'efficienza delle attività relative al servizio, la Giunta provinciale può anche conferire incarichi a persone in possesso dei titoli di cui al precedente comma nei termini e con



le modalità previste dall'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9

Il direttore sanitario presta la propria opera con servizio a tempo definito nella misura di trenta ore settimanali. Gli è consentito lo svolgimento dell'attività di libera professione e di insegnamento al di fuori dell'orario di servizio.

Allo stesso viene corrisposto il trattamento economico corrispondente alle classi di stipendio previste nell'ambito della qualifica di direttore di divisione secondo i tempi di progressione parametrica indicati nell'allegata tabella, ridotto in proporzione al servizio a tempo definito previsto dal precedente comma.

Chi chiede la parola sull'art. 9? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 9: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 10

Per l'espletamento dell'attività consultoriale il servizio si avvale di medici liberi professionisti in possesso delle seguenti specializzazioni:

- 1) in ostetricia e ginecologia per i consultori ostetrico-ginecologici;
- 2) in otorinolaringoiatria per i servizi audiofonologici;
- 4) in oculistica per i servizi ortottici.

La specializzazione della quale devono essere in possesso i medici addeetti ai servizi di cui al secondo comma dell'art. 6 viene determinata dalla Giunta provinciale a seconda della specialità dei servizi stessi.

Chi chiede la parola sull'art. 10? La parola al consigliere Jenny.

**JENNY (SFP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione l'art. 10: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 11

I rapporti fra la Provincia autonoma e i medici consultoriali di cui al precedente articolo sono disciplinati per la parte normativa ed economica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, dalla convenzione nazionale di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349.

Ai medici consultoriali non spettano indennità di missione o di accesso o altri compensi inerenti ai trasferimenti effettuati per servizio. Il tempo necessario per compiere il tragitto di andata e ritorno dai comuni in cui i medici dimorano a quelli in cui hanno sede i consultori viene computa-

to nel tempo di consultazione fissato per ogni singolo consultorio. Agli stessi spettano, invece, per l'uso del proprio automezzo, le indennità chilometriche nella misura prevista per i dipendenti provinciali.

E' applicabile anche nei confronti dei medici consultoriali la norma prevista dall'art. 9 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.

Per gli scopi del servizio la Giunta provinciale può conferire incarichi a medici in possesso delle specializzazioni indicate nel precedente art. 10 anche ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, con il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo.

Chi chiede la parola sull'art. 11? La parola al consigliere Jenny.

**JENNY (SFP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Pongo ora in votazione l'art. 11: approvato a maggioranza con un'astensione.

#### Art. 12

Il servizio si avvale:

- 1) della collaborazione degli enti ospedalieri con i quali l'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni per l'espletamento di attività consultoriale da parte del personale medico e paramedico ospedaliero;
- 2) della collaborazione delle ostetriche condotte, alle quali potranno essere corrisposti dei compensi a titolo di rimborso psese. Detti compensi verranno determinati ogni anno con deliberazione della Giunta provinciale.

Chi chiede la parola sull'art. 12? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 12: approvato all'unanimità.

#### Art. 13

La Giunta provinciale provvede all'assicurazione del personale addetto al servizio per la responsabilità vicile in conseguenza di infortuni che possono aver luogo a danno degli utenti.

Le persone che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.

Chi chiede la parola sull'art. 13? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 13: approvato all'unanimità.

TITOLO II  
ATTIVITA' DELLA SOPPRESSA O.N.M.I.

Art. 14

Tutte le funzioni e i poteri previsti dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, non trasferiti per effetto di altre norme agli enti locali, sono esercitati dalla Giunta provinciale.

Per gli interventi assistenziali a favore dei minori e delle gestanti in stato di bisogno si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.

L'arredamento e le attrezzature dei consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia esistenti nell'ambito del territorio provinciale sono acquisiti al patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.

Chi chiede la parola sull'art. 14? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 14: approvato all'unanimità.

TITOLO III  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Il direttore sanitario in servizio presso il soppresso comitato provinciale di Bolzano, che è stato trasferito in conformità al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato nella qualifica di direttore sanitario della carriera direttiva del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile, di cui all'allegata tabella, a partire dall'1 gennaio 1976.

Allo stesso viene attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di servizio riconosciuta nell'ente di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici nella classe raggiunta e della successiva classe.

Il funzionario che ha ricoperto le mansioni di segretario del soppresso Comitato provinciale O.M.N.I. di Bolzano e diretto i relativi servizi amministrativi e che è in possesso del prescritto titolo di studio, è inquadrato, in soprannumero, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva con il riconoscimento ad ogni effetto della metà dell'anzianità maturata nella carriera di appartenenza".

All'art. 15, è stato presentato un emendamento firmato dagli assessori Pasquali, Gebert-Deeg e Dalsass, che dice: "Stralciare l'ultimo comma dell'art. 15, quello aggiunto dalla quarta Commissione legislativa".

Chi chiede la parola sull'emendamento testè letto? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con un'astensione.

Pongo in votazione l'art. 15, così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 16

Gli assistenti sanitari collocati nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale di cui all'allegato 2 dell'accordo emanato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, risultanti regolarmente in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, trasferiti in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia con effetto dall'1 gennaio 1976, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile secondo le disposizioni di seguito indicate.

Gli assistenti sanitari che alla data del 30 dicembre 1975, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito dall'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 18 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario capo (par. 370), conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

Gli assistenti sanitari i quali alla stessa data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno ottenuto dall'ente di provenienza il riconoscimento di un'anzianità complessiva di servizio di almeno 8 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario principale (par. 260), conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

Gli assistenti sanitari che sempre alla suddetta data, in seguito all'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo professionale parastatale, hanno conseguito il riconoscimento di un'anzianità di servizio inferiore a 8 anni, sono inquadrati nella qualifica provinciale di assistente sanitario (par. 188) conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

Con gli stessi criteri, le stesse modalità e con la medesima decorrenza di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sociali, gli assistenti sociali del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il comitato provinciale di Bolzano della predetta soppressa Opera e trasferiti alla Provincia, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Il personale con qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico parastatale in servizio presso il predetto comitato e trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano, sempre in virtù delle medesime norme, è inquadrato con la stessa decorrenza del trasferimento, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche, nella qualifica di agente tecnico della carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici con l'attribuzione

della classe di stipendio e degli aumenti biennali spettanti, secondo i tempi di progressione in carriera previsti dall'ordinamento provinciale, in base all'anzianità riconosciuta dall'ente di provenienza.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi del presente articolo, è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla Provincia.

Chi chiede la parola sull'art. 16? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 16: approvato all'unanimità.

#### Art. 17

Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per la maternità e infanzia e trasferiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, alla Provincia autonoma di Bolzano, con effetto dall'1 gennaio 1976, conservando dalla stessa data il rapporto di impiego in qualità di personale provinciale di ruolo con l'attribuzione agli stessi del trattamento economico iniziale (par. 188) previsto per la qualifica provinciale di assistente sanitario della carriera di concetto del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'anzidetto ruolo speciale, previo superamento, davanti ad apposita commissione da nominarci dalla Giunta provinciale, di un concorso interno secondo criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta medesima.

Al medesimo personale è conservata, con riferimento alla data da cui ha effetto l'inquadramento, l'anzianità di servizio non di ruolo nella misura riconosciuta dall'ente di provenienza, nonchè il servizio prestato all'1 gennaio 1976 in qualità di personale non di ruolo ai fini della progressione in carriera secondo l'ordinamento provinciale.

Al personale contemplato nel presente articolo sarà in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici, un trattamento economico lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in atto alla data del trasferimento alla Provincia.

Chi chiede la parola sull'art. 17? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 17: approvato all'unanimità.

#### Art. 18

Per il passaggio nei ruoli provinciali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui ai precedenti artt. 16 e 17, si prescinde dal requisito di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Chi chiede la parola sull'art. 18? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 18: approvato all'unanimità.

Art. 19

Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi ai dipendenti inquadrati nei ruoli provinciali, in virtù della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

Parimenti è considerato utile il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e all'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Chi chiede la parola sull'art. 19? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 19: approvato all'unanimità.

Art. 20

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della Provincia.

Chi chiede la parola sull'art. 20? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 20: approvato all'unanimità.

Art. 21

Per i medici consultoriali in servizio al 31 dicembre 1975 presso il soppresso comitato provinciale O.N.M.I. di Bolzano si applica a decorrere dall'1 gennaio 1976 il trattamento previsto dall'accordo nazionale sottoscritto il 28 maggio 1974 tra gli enti mutualistici, la federazione nazionale dell'Ordine dei medici e il sindacato medici ambulatoriali ed approvato in data 14 febbraio 1975 dai ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ai sensi dell'art. 8 della legge 18 agosto 1974, n. 386, con l'esclusione delle indennità di accesso previste allo stesso accordo. A decorrere dalla stessa data vengono liquidate agli stessi le indennità chilometriche per l'uso della propria autovettura nella misura e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della presente legge.

I compensi e le indennità chilometriche corrisposti ai medici consultoriali dall'1 gennaio al 31 dicembre 1976 vengono riliquidati sulla base dei trattamenti previsti dal comma precedente.

L'anzianità di servizio maturata nell'O.N.M.I. è riconosciuta a tutti gli effetti quale servizio prestato presso la Provincia di Bolzano.

Tutti gli incarichi in atto comunque conferiti a medici specialisti in pediatria e ostetricia e ginecologia a partire dall'1 gennaio 1976 per l'espletamento dei servizi di medicina preventiva materna e infantile verranno sottoposti alla disciplina prevista dalle disposizioni contenute nella presente legge. Ai suddetti medici si applica il trattamento normativo ed economico previsto dall'art. 11 della presente legge e dal primo comma del presente articolo.

Chi chiede la parola sull'art. 21? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 21: approvato all'unanimità.

E' stato presentato un nuovo articolo 21/bis, dagli assessori Gebert-Deeg e Pasquali. Leggo il nuovo articolo.

#### Art. 22/bis

Per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative e assistenziali di competenza della Provincia, la Provincia stessa può avvalersi anche dell'opera di insegnanti comandati ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Per detti insegnanti sono applicabili le disposizioni previste per i dipendenti provinciali per quanto riguarda le indennità di missione e le indennità chilometriche.

Chi chiede la parola sull'art. 21/bis? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 21/bis: approvato all'unanimità.

#### Art. 22

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese a decorrere dall'esercizio finanziario 1978:

lire 350 milioni all'anno quale fabbisogno presunto per gli emolumenti al personale e ai medici consultoriali;  
fino a lire 400 milioni all'anno, nella misura da stabilirsi con legge di bilancio, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede, per l'anno 1978, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente ai cap. 20 e 644 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presentano la disponibilità occorrente, e per gli anni successivi con corrispondenti quote delle assegnazioni statali di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, in relazione anche al disposto di cui all'art. 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Chi chiede la parola sull'art. 22? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 23

L'art. 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è costituito dal seguente:

"La Provincia assegna ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei limiti del fondo assegnato dallo Stato alla Provincia stessa.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente viene determinato con deliberazione della Giunta provinciale prescindendo dai limiti di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044".

Chi chiede la parola sull'art. 23? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 23: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al consigliere Jenny.

**JENNY (SFP):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 22, sì 18, schede bianche 4. La legge è approvata.

Punto 5) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 260/78/bis: **"Disciplina della fecondazione artificiale degli animali"**.

Punkt 5) der Tagesordnung: "Landesgesetzentwurf Nr. 260/78/bis: **"Regelung der künstlichen Besamung der Tiere"**.

Questo disegno di legge era già stato presentato al Consiglio provinciale e poi respinto dal Governo. Dò quindi la parola alla seconda Commissione legislativa per la lettura della relazione.

**DURNWALDER (Vizepräsident - SVP):** Der im vergangenen April vom Südtiroler Landtag verabschiedete Gesetzentwurf "Regelung der künstlichen Besamung der Tiere" wurde von der Regierung mit Angabe von zwei Gründen zur neuerlichen Überprüfung rückverwiesen.

Erstens verletze der Art. 7 des Entwurfes die staatliche Zuständigkeit im Sachbereich der Anerkennung ausländischer Studien bzw. Berufstitel und zweitens sei keine Finanzbestimmung enthalten.

Dieser Gesetzentwurf wurde von der Gesetzgebungskommission nochmals einer Prüfung unterzogen. Landesrat Dr. Joachim Dalsass berichtete, daß eigentlich niemals eine Anerkennung eines ausländischen Diploms vorgesehen war, sondern lediglich die Befreiung von der Teilnahme am Kurs jener Laienbesamer, die ein ausländisches Diplom schon erworben hatten. Von der eigentlichen Eignungsprüfung, welche die Voraussetzung für die Eintragung in das vom Gesetz vorgesehene Register bildet, sei niemand ausgenommen worden. Um



überhaupt keinen Anlaß mehr zu geben zu einer Rückverweisung, wäre es angebracht, den Artikel, in welchem die Eignungsprüfung auf der einen Seite und die Teilnahme am Vorbereitungskurs auf der anderen Seite vorgesehen ist, in zwei Teile zu zerlegen. Die Landesregierung könne dann vorsehen, wer verpflichtet ist, auch den Kurs zu besuchen. Die Laienbesamer, welche sich einen Titel schon im Ausland geholt haben, können somit vom Besuch dieses Kurses befreit werden. Das bringt dann noch mit sich, daß auf den Artikel überhaupt verzichtet werden kann, indem von den Laienbesamern die Rede ist, welche im Ausland diese Eignungsprüfung bestanden haben.

Was die Finanzbestimmung betrifft, so wird ein diesbezüglicher Artikel neu formuliert und vorgeschlagen.

In diesem Sinne hat die Gesetzgebungskommission den Gesetzentwurf nochmals überprüft und in geänderter Form einstimmig gutgeheißen.

Il disegno di legge "Disciplina della fecondazione artificiale degli animali", approvato nell'aprile scorso dal Consiglio provinciale, fu rinviato dal Governo con l'indicazione di due motivi.

In primo luogo perchè l'art. 7 del disegno di legge violi la competenza statale in materia di riconoscimento dei titoli di studio ossia professionali esteri ed in secondo luogo perchè esso era sprovvisto di una disposizione finanziaria.

Il disegno di legge fu sottoposto a nuovo esame da parte della Commissione legislativa. L'assessore dott. Joachim Dalsass riferì che il riconoscimento di un diploma estero non era mai stato previsto, ma solamente la dispensa dall'obbligo di frequentare il corso per quegli operatori pratici di fecondazione artificiale che erano già in possesso di un diploma estero. Nessuno era stato esentato dall'esame di abilitazione che costituisce il presupposto per l'iscrizione nel registro previsto dalla legge. Per non dare più nessun appiglio per un rinvio sarebbe opportuno scindere l'articolo che prevede sia l'esame di abilitazione sia la partecipazione al corso di addestramento in due parti. In questo caso la Giunta provinciale potrebbe stabilire chi è obbligato a partecipare anche al corso. Gli operatori che già sono in possesso di un titolo ottenuto all'estero, potrebbero in questo modo essere esentati dalla partecipazione al corso. Ciò comporta inoltre che si può totalmente rinunciare a quell'articolo nel quale si parla degli operatori che hanno già superato all'estero l'esame di abilitazione.

Per quanto riguarda la disposizione finanziari, un relativo articolo viene formulato e proposto.

In questo senso la Commissione legislativa ha nuovamente esaminato il disegno di legge e lo ha approvato all'unanimità nella versione emendata.

**PRESIDENTE:** La parola alla terza Commissione legislativa per la relazione orale.

**MITOLO (MSI-DN):** La terza Commissione legislativa si è riunita per l'esame della legge in oggetto ed ha espresso all'unanimità parere finanziario favorevole.

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvata all'unanimità.

**Art. 1**

Ai fini del potenziamento e del miglioramento del patrimonio zootenico provinciale allo scopo di superare le difficoltà organizzative e ambientali inerenti l'applicazione della fecondazione artificiale, si applicano in provincia di Bolzano le disposizioni della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

**Art. 2**

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali possono essere eseguiti:

- a) da veterinari abilitati all'esercizio della professione;
- b) da "operatori pratici di fecondazione artificiale", che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, qualora il servizio di fecondazione artificiale non possa essere pienamente garantito da veterinari.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

**Art. 3**

Gli operatori pratici di fecondazione artificiale nella provincia di Bolzano conseguono l'idoneità all'applicazione della fecondazione artificiale qualora superino una prova teorica e una pratica a giudizio di una commissione composta dal veterinario provinciale, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura, da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia, da un rappresentante degli allevatori della provincia e da un veterinario docente del corso oppure dal responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste.

Il programma degli esami e i criteri per l'ammissione agli stessi saranno approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

L'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 3 costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale, tenuto presso l'ufficio del veterinario provinciale, il quale esercita la vigilanza sull'attività degli operatori stessi.

La radiazione dall'elenco di cui sopra potrà essere disposta dal veterinario provinciale, sentita la commissione zootecnica e l'ordine dei medici veterinari della provincia, a seguito di infrazione alle norme vigenti in materia.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5

In considerazione delle esigenze delle diverse zone e dell'efficienza dei relativi servizi veterinari, la commissione zootecnica di concerto con l'Ordine dei medici veterinari della provincia, determina ogni anno il numero e l'estensione territoriale delle singole zone entro i limiti delle quali gli operatori pratici di fecondazione artificiale possono svolgere la loro attività.

Allo stesso modo il numero e l'estensione delle singole zone può essere modificato in ogni momento in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operatori pratici operano sotto il controllo e la vigilanza dei veterinari comunali competenti per territorio oppure del veterinario specializzato di zona, ai quali devono segnalare ogni caso sospetto di anormalità della sfera genitale degli animali da fecondazione.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

La Giunta provinciale, tramite l'ufficio del veterinario provinciale, provvederà ad organizzare corsi di istruzione teorico-pratica per operatori pratici.

I corsi avranno la durata minima di tre mesi, saranno tenuti presso un impianto di fecondazione artificiale nella regione e svolgeranno un programma che sarà determinato con regolamento di esecuzione.

A tali corsi saranno ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono in possesso della licenza della scuola elementare.

Costituiscono titolo di preferenza per l'ammissione i diplomi rilasciati da scuole o istituti agrari.

Chi chiede la parola sull'art. 6? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 6/bis

L'attestato di formazione professionale di operatore pratico di fecondazione artificiale conseguito all'estero da cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano costituisce titolo di ammissione all'eame per operatori pratici di fecondazione artificiale, di cui all'art. 3 della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 6/bis? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 6/bis: approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 7

Alle spese per il funzionamento dei corsi, di cui all'art. 6, previste nella misura massima annuale di lire 3.000.000, si provvede per l'esercizio finanziario 1978 con lo stanziamento iscritto al cap. 450 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 23, sì 22, scheda bianca 1. La legge è approvata.

Punto 6) all'ordine del giorno: "Nomina dei revisori dei conti dell'Ospedale regionale di Bolzano per l'anno finanziario 1977".

Punkt 6 der Tagesordnung: "Ernennung der Rechnungsrevisoren für das Jahr 1977 im Regionalkrankenhaus Bozen".

Leggo ora la lettera inviata dall'assessore Gebert-Deeg:

La prego di voler mettere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute del Consiglio provinciale la nomina dei revisori dei conti per il controllo del bilancio 1977 dell'Ospedale regionale di Bolzano ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 31.10.1969. Dei tre revisori dei conti, uno viene nominato dal Consiglio provinciale e, per quanto riguarda l'anno in corso, dovrà venire nominato un revisore appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Con distinti saluti.

Leggo ora l'art. 16, della legge regionale n. 10:

Il collegio dei revisori, cui compete l'esame del conto consuntivo dell'ente ospedaliero ai sensi della legge regionale 1. giugno 1954, n. 11, è composto da tre membri.

Alla loro nomina provvedono gli organi chiamati ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, in proporzione al numero dei membri di rispettiva competenza.

Uno dei tre membri viene designato dalla minoranza.

Il Presidente viene eletto in seno al collegio.

Nella provincia di Bolzano i collegi devono essere composti secondo il criterio di cui al decimo comma dell'art. 9.

La proposta fatta dalla Giunta è la seguente: dottor Sigfried Gutmann.

La parola al consigliere Stecher.

**STECHER (KPI):** (Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Rispondo subito e rileggo parte dell'art. 16. "Alla loro nomina provvedono gli organi chiamati ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, in proporzione al numero dei membri di rispettiva competenza.

Uno dei tre membri viene designato dalla minoranza".

**GEBERT-DEEG (Assessor für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):**  
(Unterbricht - interrompe)

**MITOLO (MSI - DN):** (Interrompe - Unterbricht)

**PRESIDENTE:** La legge dice dalla minoranza, ing. Mitolo, non posso modificare la legge che abbiamo votato e che è già stata pubblicata.

Assessore Gebert-Deeg, vuole essere così gentile da spiegare questa faccenda?

La parola all'assessore Gebert-Deeg.

**GEBERT-DEEG (Assessor für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):**  
(Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** E' chiaro allora che il rappresentante eletto dalla minoranza viene nominato in Comune.

Passiamo ora alla distribuzione delle schede. Ripeto che la proposta della Giunta è Sigfried Gutmann.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 25, Sigfried Gutmann 18, schede bianche 6, schede nulle 1. Il Consiglio approva. Il signor Gutmann è nominato revisore.

Punto 7) all'ordine del giorno: "Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione allargato dell'ospedale regionale di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 31.10.1969".

Punkt 7) der Tagesordnung: "Ernennung der Mitglieder des erweiterten Verwaltungsrates des Regionalkrankenhauses Bozen, im Sinne des Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 31.10.1969".

Dò lettura della lettera dell'assessore Gebert-Deeg.

La prego di voler porre all'ordine del giorno di una delle prossime sedute del Consiglio provinciale la nomina dei tre membri del Consiglio di amministrazione allargato dell'Ospedale regionale di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10 del 31.10.1969.

Cordiali saluti.

Leggo ora l'art. 10, pregando i signori consiglieri di seguirmi perchè altrimenti nascono delle incomprensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende l'ospedale civile di Bolzano, comunque classificato, è formato:

da tre membri eletti dai componenti l'organo rappresentativo del comprensorio di Bolzano, con esclusione dei componenti residenti nel comune di Bolzano;

da quattro membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale di Bolzano.

A detto Consiglio, quando tratta questioni concernenti divisioni di alta specializzazione di cui al secondo comma del successivo articolo 25, ed i servizi e le attrezzature cui al terzo comma dello stesso articolo, partecipano con voto deliberativo tre membri del Consiglio provinciale di Bolzano in modo che il consiglio stesso rispetti la proporzione tra i gruppi linguistici della provincia.

La parola alla signora Gebert-Deeg per una precisazione.

**GEBERT-DEEG (Assessor für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):**  
(Nicht registriert - non registrato)

**PRESIDENTE:** Allora i nomi proposti sono: Dr. Lentsch, Dr. Bortolotti e Adolf Blaha.

La parola al consigliere Sfondrini.

**SFONDRINI (PSI):** Propongo che venga nominato il dottor Jenny.

**PRESIDENTE:** Il Partito Socialista Italiano propone il dottor Jenny. Ci sono altre proposte? Nessuna. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 21, dr. Bortolotti 15, dr. Lentsch 16, Adolf Blaha 15, Jenny 5, schede bianche 1. Il Consiglio nomina il dr. Bortolotti, il dottor Lentsch e Adolf Blaha quali membri del consiglio di amministrazione dell'ospedale regionale di Bolzano.

Ricordo che martedì della prossima settimana vi sarà seduta congiunta con il Landtag di Innsbruck e il Consiglio provinciale di Bolzano. Tutto il materiale è stato distribuito regolarmente. La seduta inizierà alle ore 10.

La seduta è tolta.

ORE 12.25 UHR

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE  
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA  
GESETZGEBUNGSPERIODE 1978

PROCESSO VERBALE  
PROTOKOLL

della 191. seduta tenuta a BOLZANO il giorno 21 giugno 1978  
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am

Presiede il PRESIDENTE:  
Vorsitz des PRÄSIDENTEN:

Prof. Decio Mognoni  
Dott. Luis Durnwalder

Assistono i SEGRETARI:  
Beisitz der SEKRETÄRE:

Rosa Franzelin-Werth  
Toni Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI:  
Abwesende ABGEORDNETE:

Maria Bertolini (giust.)  
Bertorelle avv. Armando (giust.)  
Gouthier avv. Anselmo (giust.)  
Ladurner-Parthanes Mathias (giust.)  
Neuhauser Johann (giust.)  
Pasqualin rag. Valentino (giust.)  
Rigott Alfons (ingiust.)



Il Consiglio provinciale si é riunito in sessione straordinaria per proseguire nella trattazione dell'ordine del giorno del 15 giugno 1978 nonché del seguente ordine del giorno suppletivo:

- 6) Nomina dei revisori dei conti dell'Ospedale regionale di Bolzano per l'anno finanziario 1977;
- 7) Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale regionale di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 10 del 31.10.1969.

La seduta inizia alle ore 9.55.

Dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale della 190<sup>a</sup> seduta del 20 giugno 1978, il Consiglio riprende la trattazione dell'ordine del giorno del 15 giugno 1978.

Disegno di legge n. 282/78: "Servizi socio-sanitari per la maternità e l'infanzia."

Art. 1: approvato senza discussione a maggioranza con tre astensioni.

Art. 2: un emendamento presentato dal consigliere Jenny viene illustrato dal proponente. Il Presidente Mognoni si dichiara favorevole all'emendamento in parola. Dopo una presa di posizione del consigliere Stecher, il consigliere Mitolo si dichiara favorevole all'emendamento, precisando che informare la popolazione é un dovere della Giunta. Anche i consiglieri Erschbaumer e Nicolodi si dichiarano favorevoli all'emendamento. Nel prendere posizione in merito, l'Assessore Gebert-Deeg osserva che l'informazione deve sempre essere data da un medico, che ha il dovere di informare i pazienti. L'Assessore conclude dichiarando di non poter essere d'accordo con questo emendamento. Il consigliere Jenny osserva infine che la Giunta é contraria acché il diritto all'informazione venga ancorato nella legge.

Il consigliere Erschbaumer ribadisce il suo parere favorevole all'emendamento, che, posto in votazione, viene respinto a maggioranza con 6 voti favorevoli, 9 voti contrari e 3 astensioni.

Il consigliere Jenny, nell'illustrare un suo secondo emendamento, sostiene che, essendo la Giunta stata contraria al primo emendamento, essa deve per coerenza accettare lo stralcio della lettera b).

Il Presidente Mognoni, nel definire provocatoria la considerazione del consigliere Jenny, si dichiara contrario all'emendamento.

Anche l'Assessore Gebert-Deeg é contraria allo stralcio della lettera b).

L'emendamento viene quindi respinto a maggioranza con 5 voti favorevoli, 15 voti contrari e 2 astensioni.

Un terzo emendamento del consigliere Jenny viene illustrato dal proponente che fa riferimento allo stralcio proposto dalla Commissione.

Il consigliere Stecher si dichiara contrario a tale emendamento e l'Assessore Gebert-Deeg esprime parere favorevole.

Posto in votazione l'emendamento viene approvato a maggioranza con un'astensione.

L'articolo così modificato viene approvato a maggioranza con due astensioni.

Artt. 3 e 4: approvati all'unanimità senza discussione.

Art. 5: approvato senza discussione a maggioranza con un'astensione.

Art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 10: il consigliere Jenny chiede alcune delucidazioni che gli vengono date dall'Assessore Gebert-Deeg. L'articolo viene approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 11: anche su questo articolo il consigliere Jenny chiede spiegazioni che gli vengono fornite dall'Assessore Gebert-Deeg. Posto in votazione l'articolo viene approvato a maggioranza con un'astensione.

Artt. 12, 13 e 14: approvati all'unanimità.

Art. 15: la Giunta propone di stralciare il terzo comma. Dopo l'illustrazione dell'Assessore Gebert-Deeg l'emendamento viene approvato a maggioranza con un'astensione. L'articolo così modificato viene invece approvato all'unanimità.

Art. 16: approvato a maggioranza con un'astensione.

Gli articoli dal 17 al 21 compreso vengono approvati all'unanimità.

Un nuovo articolo 21/bis proposto dalla Giunta viene approvato all'unanimità.

Art. 22: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 23: approvato all'unanimità.

In sede di dichiarazione di voto il consigliere Jenny rimanda ai due emendamenti da lui presentati e, dopo aver osservato che il presente provvedimento avrebbe dovuto essere trattato con un altro a disciplina dei consultori familiari, egli comunica che si asterrà dal voto.

Dopo aver preso posizione sul disegno di legge concernente i consultori familiari, il consigliere Stecher preannuncia la sua astensione.

In sede di votazione segreta il disegno di legge viene approvato a maggioranza con 18 voti favorevoli e 4 schede bianche su 22 votanti.

Punto 5) all'ordine del giorno: disegno di legge N. 260/78/bis: "Disciplina della fecondazione artificiale degli animali".

Il consigliere Durnwalder dá lettura della relazione della Commissione, trattandosi della ripresentazione di una legge respinta dal Governo, trattata dalla seconda Commissione legislativa.

Nessuno chiede la parola in sede di discussione generale e il passaggio alla discussione articolata viene approvato all'unanimitá.

Gli articoli dall'1 al 6 compreso vengono approvati all'unanimitá senza discussione.

Art. 6/bis: il Vicepresidente Durnwalder illustra i motivi per i quali la Commissione ha modificato il presente articolo ed invita l'assemblea ad accettare la proposta della Commissione.

Al riguardo, l'Assessore Benedikter fa rilevare che in questo caso si tratta di un titolo professionale e non di un titolo di studio.

Posto in votazione, l'articolo viene approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 7: approvato all'unanimitá.

Il disegno di legge viene quindi approvato con 22 voti favorevoli e una scheda bianca su 23 votanti.

Punto 6) all'ordine del giorno: Nomina dei revisori dei conti dell'Ospedale regionale di Bolzano per l'anno finanziario 1977.

Il Presidente dá lettura della norma legislativa che disciplina tale materia.

L'Assessore Gebert-Deeg illustra la situazione e propone la nomina del dott. Siegfried Gutmann. Il consigliere Stecher desidera sapere che cosa si intenda per minoranza di cui si parla nella legge. Al riguardo l'Assessore Gebert-Deeg precisa che i rappresentanti delle minoranze devono essere nominati dal Comune. In sede di votazione segreta, il dott. Gutmann viene nominato con 18 voti favorevoli, 6 schede bianche e una scheda nulla.

Punto 7) all'ordine del giorno: Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale regionale di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 31.10.1969.

Il Presidente dá lettura del relativo articolo della legge in materia. Dopo aver illustrato brevemente l'articolo, l'Assessore Gebert-Deeg comunica che i partiti della maggioranza propongono la nomina del dott. Lentsch, del dott. Bortolotti e del signor

Adolf Blaha. A nome del suo partito il consigliere Sfondrini propone la nomina del consigliere Jenny. L'esito della votazione é il seguente: schede consegnate 21, il dott. Lentsch ottiene 16 voti, il dott. Bortolotti 11 voti e il signor Blaha 15 voti, il consigliere Jenny ottiene 5 voti. Una scheda é bianca.

I primi tre nominativi risultano così confermati.  
La seduta termina alle ore 12.25.

I SEGRETARI:

- Rosa Franzelin-Werth - *R. Franzelin*
- Avv. Anselmo Gouthier - *[Signature]*
- Toni Kiem *[Signature]*

IL PRESIDENTE:

- Prof. Decio Molignoni - *[Signature]*

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE  
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA  
GESETZGEBUNGSPERIODE 1 9 7 8

PROCESSO VERBALE  
PROTOKOLL

della 191. seduta tenuta a BOLZANO il giorno 21. Juni 1978  
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am

Presiede il PRESIDENTE:  
Vorsitz des PRÄSIDENTEN:

Prof. Decio Molignoni  
Dr. Luis Durnwalder

Assistono i SEGRETARI:  
Beisitz der SEKRETÄRE:

Rosa Franzelin-Werth  
Toni Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI:  
Abwesende ABGEORDNETE:

Bertolini Maria (entsch.)  
Dr. Armando Bertrelle (entsch.)  
Dr. Anselmo Gouthier (entsch.)  
Mathias Ladurner (entsch.)  
Neuhauser Johann (entsch.)  
Rag. Valentino Pasqualin (entsch.)  
Alfons Rigoll (unentsch.)

Der Südtiroler Landtag ist in außerordentlicher Sitzung zusammengetreten, um mit der Behandlung der Tagesordnung vom 15. Juni 1978 fortzufahren; außerdem wurden noch folgende Punkte auf die Tagesordnung gesetzt:

6. Ernennung der Rechnungsrevisoren für das Finanzjahr 1977 für das Regionalkrankenhaus Bozen.
7. Ernennung der Mitglieder des erweiterten Verwaltungsrates des Regionalkrankenhauses Bozen, im Sinne des Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 31.10.1969.

Die Sitzung beginnt um 9.55 Uhr.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 190. Sitzung vom 20. Juni 1978, fährt man mit der Behandlung der Tagesordnung vom 15. Juni 1978 fort.

Fortsetzung der Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 282/78: "Soziale Gesundheitsdienste für Mutter und Kind".

Art. 1: ohne Wortmeldung mit 3 Enthaltungen genehmigt.

Art. 2: ein Abänderungsantrag, eingebracht durch den Abg. Jenny wird von diesem erläutert. Präsident Malignoni spricht sich für diesen Abänderungsantrag aus. Auch Stecher nimmt zum Abänderungsantrag Stellung; der Abg. Mitolo spricht sich für den Abänderungsantrag aus und betont, daß es Recht und Pflicht der Landesregierung sei, die Bevölkerung zu informieren. Ebenfalls sprechen sich die Abg. Erschbaumer und Nicolodi für den Abänderungsantrag aus. Frau Landesrat Gebert-Deeg nimmt dazu Stellung und betont, daß die Information immer durch einen Arzt gegeben werden muß und daß es Pflicht des Arztes ist, die Patienten zu informieren; sie aber könne sich nicht mit dem Abänderungsantrag einverstanden erklären. Jenny antwortet nun LR Gebert-Deeg und betont, daß die Landesregierung dagegen sei, das Recht auf Information im Gesetz zu verankern.

Der Abg. Erschbaumer spricht sich nochmals für den Abänderungsantrag aus. Der Antrag wird nun mit 6 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.

Ein zweiter Abänderungsantrag, eingebracht durch Jenny, wird von diesem erläutert und zwar behauptet er, daß, wenn die Landesrätin schon gegen den ersten Abänderungsantrag sei, so müsse logischerweise der Buchstabe b) gestrichen werden.

Malignoni bezeichnet die Überlegung Jennys als provokatorisch und spricht sich dagegen aus.

Auch LR Gebert-Deeg spricht sich gegen die Streichung aus.

Mit 5 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen wird der Antrag Jennys abgelehnt.

Ein dritter Abänderungsantrag, wiederum eingebracht durch den Abg. Jenny, wird von diesem erläutert und bezieht sich auf eine Streichung

die von der Kommission vorgenommen wurde.

Stecher erklärt sich nicht einverstanden mit dem Abänderungsantrag, während Landesrat Gebert-Deeg sich dafür ausspricht.

Der Antrag wird nun mit 1 Enthaltung angenommen.

Der so abgeänderte Artikel wird mit 2 Enthaltungen angenommen.

Art. 3 und 4: ohne Wortmeldung mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Art. 5: ohne Wortmeldung mit 1 Enthaltung angenommen.

Art. 6: mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Art. 7: mit 2 Enthaltungen angenommen.

Art. 8: mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Art. 9: mit 2 Enthaltungen angenommen.

Art. 10: Jenny möchte einige Erläuterungen, die ihm von Landesrat Gebert-Deeg gegeben werden. Der Artikel wird mit 1 Enthaltung angenommen.

Auch zu Art. 11: ersucht Jenny um Erläuterungen, die ihm von Landesrat Gebert-Deeg gegeben werden. Der Artikel wird mit 1 Enthaltung angenommen.

Art. 12, 13 und 14: mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Art. 15: von der Landesregierung wird vorgeschlagen, den dritten Absatz zu streichen. Landesrat Gebert-Deeg erteilt dazu die nötigen Erläuterungen. Der Streichungsantrag wird mit 1 Enthaltung genehmigt. Der so abgeänderte Artikel hingegen wird mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Art. 16: mit 1 Enthaltung genehmigt.

Art. 17 bis 21: mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Ein neuer Artikel 21/bis wird von der Landesregierung vorgeschlagen und mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Art. 22: mit 2 Enthaltungen genehmigt.

Art. 23: mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Zur Stimmabgabe bezieht sich der Abg. Jenny auf die zwei von ihm eingebrachten Abänderungsanträge, betont, aber, daß die beiden Gesetzentwürfe hätten gemeinsam behandelt werden müssen.

Er erklärt sich der Stimme zu enthalten.

Der Abg. Stecher nimmt Bezug auf das Gesetz über die Familienberatungsstellen und erklärt sich ebenfalls der Stimme zu enthalten.

Der Gesetzentwurf wird nun in geheimer Abstimmung mit 18 Ja-Stimmen und 4 weißen Stimmzetteln genehmigt.

Punkt 5) der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 260/78/bis: "Regelung der künstlichen Besamung der Tiere".

Der Abg. Durnwalder verliest den Bericht der Kommission, da es sich um eine Wiedereinbringung eines rückverwiesenen Gesetzentwurfes durch die 2. Kommission handelt.

Es erfolgt keine Wortmeldung in der Generaldebatte, der Übergang zur Sachdebatte erfolgt mit Stimmeneinhelligkeit.

Art. 1 bis 6: ohne Wortmeldung mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Art. 6/bis: Landtagsvizepräsident Abg. Dr. Luis Durnwalder erläutert warum die Kommission den Artikel abgeändert hat und er ersucht ihn, in dieser Fassung zu genehmigen.

Landesrat Benedikter verweist auf den Umstand, daß es sich hier um einen Berufstitel und nicht um einen Studientitel handelt.

Der Artikel wird mit 1 Enthaltung angenommen.

Art. 7: wird mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Der Gesetzentwurf wird nun von 23 Abstimmenden mit 22 Ja-Stimmen und 1 weißen Stimmzettel genehmigt.

Punkt 6) der Tagesordnung: Ernennung der Rechnungsrevisoren für das Finanzjahr 1977 für das Regionalkrankenhaus Bozen.

Der Präsident verliest die einschlägige Gesetzesbestimmung. Landesrat Gebert-Deeg erläutert und schlägt Dr. Siegfried Gutmann vor. Der Abg. Stecher möchte wissen, was im diesem Falle Minderheit bedeute und von der der das Gesetz spricht. Dazu erläutert LR Gebert-Deeg, daß die Gemeinde die Vertreter der Minderheiten zu nominieren haben. Gutmann wird nun mit 18 Stimmen bei 6 weißen und einem ungültigen Stimmzettel gewählt.

Punkt 7 der Tagesordnung: "Ernennung der Mitglieder des erweiterten Verwaltungsrates des Regionalkrankenhauses Bozen, im Sinne des Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 31.10.1969.

Der Präsident verliest die einschlägigen Gesetzesartikel, während LR Gebert-Deeg ihn kurz erläutert und mitteilt, daß die Mehrheitsparteien Dr. Lentsch, Dr. Bortolotti und Adolf Blaha vorschlagen. Der Abg. Sfondrini schlägt im Namen seiner Partei den Abg. Jenny vor. Von 21 Stimmzetteln erhalten Dr. Lentsch 16 Stimmen, Dr. Bortolotti 15 Stimmen und Blaha 15 Stimmen, während Jenny 5 Stimmen erhält. Ein Stimmzettel wurde weiß abgegeben.

Die ersten drei Herren gelten als ernannt.

Ende der Sitzung um 12.25 Uhr.

DIE SEKRETÄRE:

- Rosa Franzelin-Werth - *R. Franzelin*

- Dr. Anselmo Gouthier - (abwesend) *\_\_\_\_\_*

- Toni Kiem - *Toni Kiem*

DER PRÄSIDENT:

- Prof. Decio Molognoni - *\_\_\_\_\_*

-----